Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 22 maggio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . Pag. 3194

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 aprile 1975, n. **149.**
Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, per quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta dell'analisi di revisione . . . . Pag. 3194

DECRETO-LEGGE 15 maggio 1975, n. **150.**
Provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea . Pag. 3194

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.
Sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli istituti assistenziali a favore di categorie di imprese commerciali, artigiane e turistiche, operanti nella regione Sardegna, interessate dall'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973 . . . . Pag. 3195

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.
Sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli istituti assistenziali a favore di categorie di imprese commerciali, artigiane e turistiche, operanti nella regione Campania, interessate dall'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973 . . . . Pag. 3196

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.
Sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli istituti assistenziali a favore di categorie di imprese commerciali, artigiane e turistiche, operanti nella regione Puglia, interessate dall'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973 . . . . Pag. 3196

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro . . . . Pag. 3197

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari . . . . Pag. 3197

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova (cattedra di clinica medica generale e terapia medica) . . . . . Pag. 3198

Ministero del tesoro: Esito di ricorsi . . . . Pag. 3198

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Modificazioni alla deliberazione A.I.M.A. del 3 gennaio 1975 concernente l'affidamento dei servizi relativi all'attuazione dell'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano mediante acquisto dei prodotti a far data dal 1° gennaio 1975 . . . . Pag. 3198

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Rinuncia allo svolgimento del « XXXVII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento - Mitam », in Milano. Pag. 3198

Rinuncia allo svolgimento della « VII Fiera del tempo libero », in Messina . . . . Pag. 3198

Rinuncia allo svolgimento del « 21° Salone nazionale della calzatura, pelletteria, materie prime ed accessori », in Padova . . . . Pag. 3198

Rinuncia allo svolgimento del « III Salone biennale delle culture protette - Protagri », in Verona . . . . Pag. 3198

CONCORSI ED ESAMI

Camera dei deputati:

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia, ruolo stenodattilografia, con la qualifica di stenodattilografo . . . . . Pag. 3199

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia, ruolo dattilografia, con la qualifica di dattilografo . . . . Pag. 3200

Concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di agente ausiliario, con la qualifica di commesso . . . . Pag. 3202

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per il conferimento di centocinquanta posti gratuiti di studio per convittori, da godersi presso i convitti nazionali . . . . Pag. 3203

Concorso per il conferimento di duecentoquaranta posti gratuiti di studio per semiconvittori, da godersi presso i convitti nazionali . . . . Pag. 3194

Concorso per il conferimento di sessanta posti gratuiti di studio per semiconvittrici, da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile . . . . Pag. 3208

Concorso per il conferimento di cinquanta posti gratuiti di studio per convittrici, da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile . . . . Pag. 3211

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica . . . . Pag. 3213

Ministero di grazia e giustizia:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria in prova . . . . Pag. 3215

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria in prova . . . . Pag. 3215

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a quattro posti di operaio di 1ª categoria in prova . . . . Pag. 3215

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Catania . . . . Pag. 3215

REGIONI

Regione Liguria:

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1975, n. **16**.

Istituzione del comitato regionale di coordinamento previsto dall'art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Pag. 3215

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. **17**.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1975 . . . . Pag. 3216

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 9 maggio 1975, alle ore 11,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kananura Jules il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Ruanda a Roma.

(3980)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 aprile 1975, n. **149**.

Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, per quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta dell'analisi di revisione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione nonché la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 50 mila per ogni campione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1975

LEONE

MORO — MARCORA — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO-LEGGE 15 maggio 1975, n. **150**.

Provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alla situazione determinatasi in Etiopia, di adottare adeguati provvedimenti al fine di sanare la situazione venutasi a creare nelle locali scuole italiane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo incaricati in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 con nomina del Ministero degli affari esteri e compresi nel contingente di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono riassunti in servizio anche in soprannumero con la qualifica di incaricati a tempo indeterminato nelle scuole ed istituti di corrispondente grado ed indirizzo funzionanti nelle scuole di residenza del territorio nazionale, con diritto di non licenziabilità fino al 30 settembre 1979, ovvero, a domanda e nel

limite dei posti disponibili, possono essere utilizzati con la qualifica di incaricati locali, presso le istituzioni scolastiche, di assistenza scolastica, formazione e perfezionamento professionale all'estero di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Nell'ipotesi di riassunzione in soprannumero gli insegnanti di cui al primo comma possono essere utilizzati anche presso gli uffici di segreteria delle scuole, o per attività parascolastiche e assistenziali, con mansioni possibilmente corrispondenti ai titoli posseduti.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano prestato servizio quali supplenti temporanei nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 o negli anni precedenti, ovvero che abbiano prestato servizio presso le scuole stesse senza rapporto di impiego con lo Stato italiano possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze, con diritto alle speciali riserve previste per la categoria di profugo dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Art. 2.

Il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 e fino alla chiusura dello stesso, con nomina del Ministero degli affari esteri e compreso nel contingente di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, è riassunto in servizio anche in soprannumero negli istituti e scuole del territorio metropolitano con diritto a non licenziabilità fino al 30 settembre 1979.

Il personale indicato nel presente decreto potrà beneficiare nei due anni successivi alla data della sua entrata in vigore di eventuali provvedimenti più favorevoli che dovessero essere disposti per la generalità del personale non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

Art. 3.

Gli alunni provenienti dalle scuole italiane in Eritrea, statali e legalmente riconosciute, che in sede di scrutinio finale abbiano conseguito la promozione, potranno iscriversi alle corrispondenti scuole del territorio metropolitano in classi da stabilirsi con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione tenuto conto della diversità degli ordinamenti scolastici.

Gli alunni che in sede di scrutinio finale siano stati ammessi a riparare una o più materie sono esonerati, ai fini dell'iscrizione alla corrispondente classe successiva, dal sostenere le relative prove di riparazione secondo le norme di cui al precedente comma.

Potranno essere istituite sessioni speciali di esami di idoneità o di integrazione riservati ai profughi.

Sarà istituita una sessione speciale di esami di licenza media e di maturità da effettuarsi, in favore degli alunni delle scuole italiane in Eritrea che nello scrutinio finale risultino ammessi a sostenere gli esami in conformità alle disposizioni impartite con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Gli esami consisteranno essenzialmente in un colloquio e per la costituzione delle commissioni esaminatrici potrà derogarsi alle norme vigenti.

La sessione speciale d'esame potrà svolgersi anche in sedi e tempi diversi.

Gli esami di primo e secondo ciclo elementare saranno sostituiti dallo scrutinio ai sensi e per gli effetti di cui ai primi due commi del presente articolo.

Art. 4.

Gli alunni provenienti dalle scuole italiane elementari e medie in Eritrea possono partecipare presso le scuole metropolitane fino al termine del corrente anno scolastico all'attività didattica della classe corrispondente a quella frequentata.

Speciali corsi di recupero e di sostegno potranno essere organizzati nel corrente anno scolastico a favore degli studenti profughi appartenenti a scuole secondarie di 2° grado, anche con la collaborazione dei rispettivi insegnanti.

Art. 5.

Alla spesa per il pagamento del compenso forfettario al presidente e ai membri della commissione degli esami di maturità operanti in Italia, valutata in lire 5 milioni, si farà fronte con i fondi stanziati sui capitoli 2204 e 2402 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1975.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 79

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli istituti assistenziali a favore di categorie di imprese commerciali, artigiane e turistiche, operanti nella regione Sardegna, interessate dall'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 868, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dall'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Visto l'art. 10-*ter* della predetta legge che prevede, a richiesta dei soggetti interessati, la sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. ed agli istituti assistenziali a favore delle aziende commerciali, artigiane e turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 1 della legge stessa ed appartenenti a categorie da determinarsi, sentite le regioni interessate;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 868;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la sanità, in data 7 febbraio 1974;

Preso atto del parere espresso, a norma della legge 27 dicembre 1973, n. 868, art. 10-*ter*, dalla regione Sardegna;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 30 agosto 1971 sulla determinazione delle tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-*ter* della legge 27 dicembre 1973, n. 868, possono godere della sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. ed agli istituti assistenziali, secondo le modalità ivi previste, le categorie di imprese sottoindicate, dei settori del commercio, dell'artigianato e del turismo operanti nei comuni della Sardegna, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, purchè in regola con gli adempimenti amministrativi prescritti dalle norme vigenti per l'esercizio delle relative attività, all'epoca del manifestarsi dell'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973:

commercio: imprese per l'esercizio delle attività nel settore alimentare, compresi gli ambulanti operanti, per le stesse attività, nei mercati periodici, nei mercati comunali e quelli a posto fisso, con riferimento alle voci indicate nelle tabelle merceologiche allegate al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 30 agosto 1971, escluse le tabelle dalla VIII, tranne per la parte concernente i prodotti alimentari, alla XIV;

artigianato: imprese per l'esercizio delle attività, produttiva o di prestazione di servizi, concernenti le stesse materie indicate nel punto precedente;

turismo: stabilimenti balneari, alberghi, agenzie di viaggio, imprese di trasporto privato di persone, di noleggio di automezzi, ristoranti e altri servizi pubblici di preparazione e/o rivendita di cibi cotti, anche ambulanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3986)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli istituti assistenziali a favore di categorie di imprese commerciali, artigiane e turistiche, operanti nella regione Campania, interessate dall'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 868, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dall'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Visto l'art. 10-*ter* della predetta legge che prevede, a richiesta dei soggetti interessati, la sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. ed agli istituti assistenziali a favore delle aziende commerciali, artigiane e turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 1 della legge stessa ed appartenenti a categorie da determinarsi, sentite le regioni interessate;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 868;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la sanità, in data 7 febbraio 1974;

Preso atto del parere espresso, a norma della legge 27 dicembre 1973, n. 868, art. 10-*ter*, dalla regione Campania;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 30 agosto 1971 sulla determinazione delle tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-*ter* della legge 27 dicembre 1973, n. 868, possono godere della sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. ed agli istituti assistenziali, secondo le modalità ivi previste, le categorie di imprese sottoindicate, dei settori del commercio, dell'artigianato e del turismo operanti nei comuni della Campania, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, purchè in regola con gli adempimenti amministrativi prescritti dalle norme vigenti per l'esercizio delle relative attività, all'epoca del manifestarsi dell'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973:

commercio: imprese per l'esercizio delle attività nel settore alimentare, compresi gli ambulanti operanti, per le stesse attività, nei mercati periodici, nei mercati comunali e quelli a posto fisso, con riferimento alle voci indicate nelle tabelle merceologiche allegate al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 30 agosto 1971, escluse le tabelle dalla VIII, tranne per la parte concernente i prodotti alimentari, alla XIV;

artigianato: imprese per l'esercizio delle attività, produttiva o di prestazione di servizi, concernenti le stesse materie indicate nel punto precedente;

turismo: stabilimenti balneari, alberghi, agenzie di viaggio, imprese di trasporto privato di persone, di noleggio di automezzi, ristoranti e altri esercizi pubblici di preparazione e/o rivendita di cibi cotti, anche ambulanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3985)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli istituti assistenziali a favore di categorie di imprese commerciali, artigiane e turistiche, operanti nella regione Puglia, interessate dall'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 868, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dall'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Visto l'art. 10-*ter* della predetta legge che prevede, a richiesta dei soggetti interessati, la sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. ed agli istituti assistenziali a favore delle aziende commerciali, artigiane e turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 1 della legge stessa ed appartenenti a categorie da determinarsi, sentite le regioni interessate;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 868;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la sanità, in data 7 febbraio 1974;

Preso atto del parere espresso, a norma della legge 27 dicembre 1973, n. 868, art. 10-*ter*, dalla regione Puglia;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 30 agosto 1971 sulla determinazione delle tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-*ter* della legge 27 dicembre 1973, n. 868, possono godere della sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. ed agli istituti assistenziali, secondo le modalità ivi previste, le categorie di imprese sottoindicate, dei settori del commercio, dell'artigianato e del turismo operanti nei comuni della Puglia, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, purchè in regola con gli adempimenti amministrativi prescritti dalle norme vigenti per l'esercizio delle relative attività, all'epoca del manifestarsi dell'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973:

commercio: imprese per l'esercizio delle attività nel settore alimentare, compresi gli ambulanti operanti, per le stesse attività, nei mercati periodici, nei mercati comunali e quelli a posto fisso, con riferimento alle voci indicate nelle tabelle merceologiche allegate al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 30 agosto 1971, escluse le tabelle dalla VIII, tranne per la parte concernente i prodotti alimentari, alla XIV;

artigianato: imprese per l'esercizio delle attività, produttiva o di prestazione di servizi, concernenti le stesse materie indicate nel punto precedente;

turismo: stabilimenti balneari, alberghi, agenzie di viaggio, imprese di trasporto privato di persone, di noleggio di automezzi, ristoranti e altri servizi pubblici di preparazione e/o rivendita di cibi cotti, anche ambulanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3984)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro;

Viste le dimissioni del sig. Antonio Di Pietro componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota in data 28 febbraio 1975 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Francesco Tomasello in sostituzione del sig. Antonio Di Pietro, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Francesco Tomasello è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie di Catanzaro in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Antonio Di Pietro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3915)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari;

Viste le dimissioni del sig. Mario Fratocchi componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota del 18 febbraio 1975 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Luigi Calabrò in sostituzione del predetto sig. Fratocchi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luigi Calabrò è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Mario Fratocchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3916)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova (cattedra di clinica medica generale e terapia medica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica medica generale e terapia medica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4052)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1974, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 169, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato del sig. Ortale Enrico, da Calascibetta, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni perduti in Albania.

(4053)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1974, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 168, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato della sig.ra Gyozo Rosza ved. Picardi, da Budapest, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni perduti in Ungheria.

(4054)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni alla deliberazione A.I.M.A. del 3 gennaio 1975 concernente l'affidamento dei servizi relativi all'attuazione dell'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano mediante acquisto dei prodotti a far data dal 1° gennaio 1975.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Viste le delibere A.I.M.A. 3 gennaio e 7 marzo 1975 con annesso atto disciplinare, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 gennaio 1975, n. 29 e 4 aprile 1975, n 90, concernenti l'espletamento delle operazioni di intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano di produzione della campagna 1974-75 in attuazione delle norme comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte dei prodotti lattiero-caseari, e ai successivi regolamenti applicativi ed integrativi;

Visto il regolamento (CEE) n. 859/75 del 2 aprile 1975 che modifica le disposizioni relative ai controlli di qualità del formaggio conferito all'intervento previste dal regolamento (CEE) n. 1107/68 del 27 luglio 1968 concernente modalità di applicazione degli interventi nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento delle modalità di svolgimento dei suddetti controlli di qualità, contemplate dall'atto disciplinare annesso alla citata delibera A.I.M.A. 3 gennaio 1975, alle modifiche introdotte in materia dal summenzionato regolamento (CEE) n. 859/75;

Nell'adunanza del 2 maggio 1975;

Ha deliberato:

Il testo dell'art. 3, lettera *c*), dell'atto disciplinare annesso alla delibera A.I.M.A. 3 gennaio 1975, modificata con successiva delibera 7 marzo 1975, è sostituito dal seguente:

« *c*) presentare ad un secondo controllo, da effettuarsi non prima di due mesi ed al massimo non oltre quattro mesi dalla entrata del prodotto in ammasso, i requisiti della categoria: "scelto", "0" e/o "1". La quantità di prodotto accettata non deve risultare inferiore a 100 forme per il grana padano ed a 50 forme per il parmigiano reggiano costituita, almeno per l'85 %, da formaggio "scelto" e, per il restante 15 %, da formaggio di qualità "0" e/o "1" ».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(4100)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento del « XXXVII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento - Mitam », in Milano.

Il comitato organizzatore ha comunicato di aver rinunciato all'organizzazione del « XXXVII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento - Mitam », iscritto nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1975, e che avrebbe dovuto aver luogo in Milano dal 4 al 6 maggio c.a., con carattere internazionale.

(4069)

Rinuncia allo svolgimento della « VII Fiera del tempo libero », in Messina

L'ente organizzatore ha comunicato di aver rinunciato alla organizzazione della « VII Fiera del tempo libero », iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1975, e che avrebbe dovuto aver luogo in Messina dal 14 al 22 giugno c.a., con carattere nazionale.

(4070)

Rinuncia allo svolgimento del « 21° Salone nazionale della calzatura, pelletteria, materie prime ed accessori », in Padova.

L'ente autonomo fieristico organizzatore ha comunicato di aver rinunciato all'organizzazione del « 21° Salone nazionale della calzatura, pelletteria, materie prime ed accessori », iscritto nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1975, e che avrebbe dovuto aver luogo in Padova dal 25 al 27 aprile c.a., con carattere internazionale.

(4071)

Rinuncia allo svolgimento del « III Salone biennale delle culture protette - Protagri », in Verona

La regione Veneto ha comunicato che l'ente autonomo « Fiera di Verona », ha rinunciato all'organizzazione del « III Salone biennale delle culture protette - Protagri », già iscritto nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1975, che avrebbe dovuto aver luogo in Verona dal 24 al 27 aprile 1975, con carattere nazionale.

(4072)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia, ruolo stenodattilografia, con la qualifica di stenodattilografo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione del 16 aprile 1975;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 26, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati, ruolo stenodattilografia, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabilito dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di stenodattilografo.

Due dei posti messi a concorso sono riservati a coloro che prestino comunque servizio presso gli uffici della Camera dei deputati, i quali prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti da tutti gli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso della licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado. I candidati devono aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà comunque, anche ove trattisi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera e dei gruppi parlamentari.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data del 15 giugno 1975.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti dovranno far pervenire al segretario generale della Camera domanda in carta bollata da L. 700 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti o, se non iscritti i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenze nella formazione della graduatoria;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto comunque delle domande che, anche se prodotte in tempo utile, pervengano sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte (culturali e pratiche) e orali.

Le prove culturali e pratiche consistono in:

1) prova di dattilografia (scrittura sotto dettatura alla velocità di 400 battute al minuto per 6 minuti);

2) tema d'italiano;

3) copia di un brano di 2300 battute da effettuare entro il termine di dieci minuti;

4) inquadratura di un prospetto;

5) stenoscrizione sotto dettatura, alla velocità media di novanta parole al minuto, per la durata di cinque minuti, così suddivisi:

1° minuto 70 parole;
2° minuto 80 parole;
3° minuto 90 parole;
4° e 5° minuto 100 parole.

Saranno ammessi alle prove di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) i candidati risultati idonei nella prima prova che rivestirà carattere selettivo.

Il tempo massimo per lo svolgimento del tema è di tre ore.

Le prove orali verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni sull'ordinamento dello Stato e sull'organizzazione amministrativa della Camera;

2) cultura generale con riferimento a problemi di attualità.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte e alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati o dei gruppi parlamentari; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nel ruolo in ordine di graduatoria con riserva di anzianità a favore dei dipendenti della Camera in servizio alla data del 1° aprile 1975 assunti a contratto per l'assolvimento di mansioni di dattilografia e copia ed iscritti nei relativi elenchi del personale dattilografico, che siano inquadrati nella carriera di stenodattilografia, ruolo stenodattilografia, dopo il compimento del triennio prescritto, subordinatamente all'esito favorevole del concorso interno di idoneità.

I concorrenti dichiarati vincitori, sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a' termini delle disposizioni vigenti;

7) titolo di studio dichiarati nella domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dalla presentazione dei documenti fino al n. 6 compreso.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà la conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati è ostensibile presso il servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

Al segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di .) il . . e residente in . (provincia di .), via . n. . (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati, ruolo stenodattilografia, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabilito dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di stenodattilografo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . .; (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

4) non ha riportato condanne penali, nè ha procedimenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . .,

6) è in possesso dei seguenti altri titoli di attività professionale, di uffici esercitati, ecc., conseguiti presso . . in data . .,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (*b*) . .,

8) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali, ovvero presta servizio presso l'amministrazione con la qualifica di . . . presso la quale è stato assunto . . . ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego e di lavoro);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale (*c*);

10) ai fini della maggiorazione dei limiti di età o della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . .,

11) è provvisto del seguente documento di identità . .

Firma (*d*) .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(*b*) secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva;

(*c*) in caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa;

(*d*) la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4077)

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia, ruolo dattilografia, con la qualifica di dattilografo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione del 16 aprile 1975;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 26, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati, ruolo dattilografia, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabilito dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di dattilografo.

Due dei posti messi a concorso sono riservati a coloro che prestino comunque servizio presso gli uffici della Camera dei deputati, i quali prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti da tutti gli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso della licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado. I candidati devono aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà comunque, anche ove trattisi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera e dei gruppi parlamentari.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data del 15 giugno 1975.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti dovranno far pervenire al segretario generale della Camera domanda in carta bollata da L. 700 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno chiarire:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti o, se non iscritti i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenze nella formazione della graduatoria;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto comunque delle domande che, anche se prodotte in tempo utile, pervengano sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte (culturali e pratiche) e orali.

Le prove culturali e pratiche consistono in:

1) prova di dattilografia (scrittura sotto dettatura alla velocità di 400 battute al minuto per 6 minuti);

2) tema d'italiano;

3) copia di un brano di 2300 battute da effettuare entro il termine di 10 minuti;

4) inquadratura di un prospetto;

Saranno ammessi alle prove di cui ai numeri 2), 3) e 4) i candidati risultati idonei nella prima prova che rivestirà carattere selettivo.

Il tempo massimo per lo svolgimento del tema è di tre ore

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni sull'ordinamento dello Stato e sull'organizzazione amministrativa della Camera;

2) cultura generale con riferimento a problemi di attualità.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati o dei gruppi parlamentari; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono i titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nel ruolo in ordine di graduatoria con riserva di anzianità a favore dei dipendenti della Camera in servizio alla data del 1° aprile 1975 assunti a contratto per l'assolvimento di mansioni di dattilografia e copia ed iscritti nei relativi elenchi del personale dattilografico, che siano inquadrati nella carriera di stenodattilografia, ruolo dattilografia, dopo il compimento del triennio prescritto, subordinatamente all'esito favorevole del concorso interno di idoneità.

I concorrenti dichiarati vincitori sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a' termini delle disposizioni vigenti;

7) i titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dalla presentazione dei documenti fino al n. 6 compreso.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà la conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati è ostensibile presso il servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

Al segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . n. . . (cap . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati, ruolo dattilografia, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabilito dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di dattilografo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

4) non ha riportato condanne penali, nè ha precedenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dei seguenti altri titoli di attività professionale, di uffici esercitati, ecc., conseguiti presso . . . . . . in data . . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . (*b*)

8) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali, ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . presso la quale è stato assunto . . . . ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego e di lavoro);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale (*c*);

10) ai fini della maggiorazione dei limiti di età o della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli: . . . .;

11) è provvisto del seguente documento di identità: . . . .;

Firma (*d*) . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(*b*) secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva;

(*c*) in caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa;

(*d*) la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4079)

Concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di agente ausiliario, con la qualifica di commesso

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 16 aprile 1975;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 26, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di commesso.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto il corso di studi dell'istruzione obbligatoria, che siano di sana e robusta costituzione, esenti da difetti e imperfezioni fisiche e che siano in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I candidati devono aver compiuto gli anni 21 e non aver superato i 28 anni di età salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattasi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 35 anni.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 15 giugno 1975.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti devono far pervenire al segretario generale della Camera domanda in carta da bollo da L. 700 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato (allegato 1), gli aspiranti dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso dei requisiti fisici:

a) della sana e robusta costituzione esente da imperfezioni e difetti organici e funzionali;

b) della statura non inferiore nel minimo a metri 1,80;

il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti e, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

il titolo di studio, l'attività professionale e gli uffici pubblici esercitati;

di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella formazione della graduatoria;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Il possesso dei requisiti fisici avanti indicati deve essere comprovato tassativamente da certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficio di igiene e, per i militari in servizio, dal medico militare competente.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se prodotte in tempo utile, pervengano sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di apposita commissione sanitaria ai fini dell'accertamento del possesso della incondizionata idoneità fisica all'impiego nelle mansioni della carriera.

I candidati che saranno riconosciuti in possesso di tale idoneità saranno ammessi a sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di italiano.

Il tempo per lo svolgimento della prova è di tre ore.

I candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere una prova orale consistente in un colloquio su nozioni elementari concernenti la storia italiana dal 1861 ad oggi e su nozioni elementari concernenti l'ordinamento dello Stato, nonchè in una prova pratica tecnica e di comportamento intesa ad accertare il grado di attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica e della carriera secondo il programma di cui alla tabella annessa al presente bando.

Saranno considerati idonei nella prova orale i candidati che avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30 nel colloquio e nella prova pratica e con non meno di 18/30 in ciascuna prova. Il punteggio finale deriverà dalla media della somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale con idoneità a 21/30.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titolo di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alla prova scritta ed alla prova orale; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno prestare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta bollata, ed ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) il titolo di studio dichiarato all'atto della domanda di ammissione;

8) altri eventuali titoli che diano diritto a preferenze.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di un'amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma al dipendente compete un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a 4 mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

Al segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . (provincia di . . . .), via . . . . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentadue (32) posti di agente ausiliario della Camera con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di commesso.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione e degli altri requisiti fisici richiesti dal bando di concorso;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*a*) . .;

4) non ha riportato condanne penali, nè ha procedimenti penali pendenti (*b*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari di leva, la sua posizione è la seguente: (*c*) . . . .;

7) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali, ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro).

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (*d*);

9) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo . . . . .;

10) è provvisto del seguente documento di identità: . .;

11) allega alla presente certificato medico a norma del comma 7 del bando di concorso comprovante il possesso dei requisiti fisici richiesti.

Firma (*e*) . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(*b*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(*d*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*e*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO DEL PERSONALE

Carriera del personale ausiliario

A) Gruppo I: servizi aula, sale e vari:

Prova pratica tecnica e di comportamento:

a) prova pratica tecnica concernente i tipi e le modalità di impiego di materiali e di utensili per la pulizia dei locali, infissi, mobili e arredamenti;

b) prova di comportamento nella quale i candidati dovranno dimostrare di sapere come si presenta una lettera o si riferisce una notizia o si risponde ad una telefonata o si serve una bevanda.

(4078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di centocinquanta posti gratuiti di studio per convittori, da godersi presso i convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 119;

Veduta la legge 18 marzo 1951, n. 228;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento, presso i convitti nazionali, di complessivi centocinquanta posti gratuiti di studio per convittori.

I posti sono così distinti:

novanta da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media;

sessanta da assegnarsi ad alunni che, nell'anno scolastico 1974-75, hanno conseguita la licenza media o che frequentino corsi di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1975.

Gli aspiranti al beneficio che dimostrino, con certificato del rettore del convitto, di essere convittori o semiconvittori nei convitti nazionali o negli istituti di educazione indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, possono partecipare al concorso anche se hanno superato il prescritto limite massimo di età.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso, agli aspiranti il cui nucleo familiare si trovi in condizione di stato di disagio economico o di stato di necessità e che avranno conseguita, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1974-75, la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 7/10, se alunni della scuola elementare, e di almeno 6,50/10, se alunni di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado; non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per gli aspiranti che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media) o la licenza media con il giudizio di almeno «buono».

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta, su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1975.

Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovono essere allegati, a pena di esclusione dal concorso, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, da compilarsi secondo il modello *A* riprodotto nel presente bando.

La incompleta compilazione della dichiarazione stessa comporta l'esclusione dal concorso. L'interessato può corredare, ove lo ritenga opportuno, la dichiarazione di ogni altro documento idoneo a convalidare lo stato di bisogno o di necessità;

b) profilo sul rendimento scolastico e sulle attitudini dello alunno aspirante al beneficio, rilasciato dal capo di istituto frequentato dall'alunno stesso, da compilarsi secondo il modello *B* riprodotto nel presente bando.

Art. 5.

Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale che, sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di cui alla lettera *a*) e del profilo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, attribuirà i corrispondenti punteggi indicati nella tabella annessa al presente bando e formerà distinte graduatorie dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media e del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola secondaria di secondo grado

Dopo la graduatoria dei vincitori la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascuna categoria, graduatorie degli idonei.

I vincitori del concorso riceveranno, tramite le direzioni dei convitti nazionali interessati, comunicazione scritta sullo esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, risposta di accettazione del beneficio e della sede destinata, alla stessa direzione del convitto.

I posti che risulterranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte di vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopraindicate saranno date agli interessati.

I vincitori del concorso, se accettano il beneficio, dovranno inviare a questo Ministero, tramite la direzione dell'istituto, i documenti di cui alla lettera *a*) (certificato medico), *b*) (copia autentica della pagella scolastica) e *c*) (stato di famiglia recante a tergo la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte che attesti i redditi imponibili) previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

All'inizio dell'anno scolastico 1975-76 i vincitori del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione del convitto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore che ha accettato il beneficio stesso ma che per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1975-76.

Entro la data del 15 ottobre 1975 gli interessati dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, tramite la direzione del convitto interessato, una richiesta documentata di proroga della presa di possesso del posto.

Nessuna documentazione verrà data agli aspiranti al beneficio esclusi dal concorso o che non risulteranno compresi tra i vincitori.

La relazione della commissione e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, e ne sara dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1975-76, hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media). Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1975-76, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in convitto tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi competente può, su richiesta dell'alunno interessato, da effettuarsi tramite il rettore del convitto che deve esprimere un circostante parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Roma, addì 6 maggio 1975

p. *Il Ministro*: Urso

Schema modello di domanda

Il sottoscritto . . . ., padre o madre o tutore dello alunno . . . . nato a . . . il . . . . residente a . . . via . . . . chiede che il predetto alunno sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittore bandito per l'anno scolastico 1975-76.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata in perfetta osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 4 del bando di concorso e secondo il modello *A* riportato nel bando stesso;

2) profilo dell'aspirante al beneficio rilasciato dal direttore didattico o dal preside della scuola frequentata dall'alunno.

Allega, inoltre, i seguenti documenti:

a) . . . .;
b) . . . .;
c) . . . .;
d) . . . .

Indica, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbe che l'alunno, nel caso sia compreso tra i vincitori, sia assegnato . . . . (1).

Data . . . .

Firma

. . . .

---

(1) Possono essere assegnati, a titolo puramente indicativo, le sedi di cinque convitti nazionali.

Modello *A*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . residente a . . . . ai sensi ed effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e in qualità di padre o madre o tutore dell'alunno . . . ., dichiara:

che il predetto alunno, aspirante al beneficio di un posto gratuito di studio da godersi presso i convitti nazionali è nato a . . . . il . . . ed è in possesso della cittadinanza italiana.

Appartiene ad un nucleo familiare così composto:

il padre (cognome e nome) . . . . che esercita la professione di . . . . (lavora o non lavora o svolge attività saltuaria o attività stagionale) e percepisce una retribuzione mensile netta di L. . . . . . .;

la madre (cognome e nome) . . . . che esercita la professione di . . . . (lavora o non lavora o svolge attività saltuaria o attività stagionale) e percepisce una retribuzione mensile netta di L. . . . . .

I seguenti figli minorenni (i figli maggiorenni, se studenti universitari e a totale carico, sono da comprendere nell'elenco):

1) . . .,
2) . . . .,
3) . . . .,

(per ciascun figlio deve essere indicato il cognome e nome, la data di nascita e specificare se infante o scolaro o studente o apprendista, se svolge, eventualmente, attività remunerativa, se beneficia di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti, se percepisce, in qualità di studente universitario, il presalario, se nel corrente anno scolastico gode di borsa di studio e in qual misura);

che la famiglia è proprietaria (o non è proprietaria) di terreni e di fabbricati (in caso affermativo indicare rispettivamente il reddito agrario, il reddito dominicale aggiornati e il reddito imponibile);

che la famiglia dispone (o non dispone) di altre rendite (in caso affermativo, indicare la natura e l'entità delle rendite stesse).

Il dichiarante

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Comune di . . .

L'anno . . addì . . del mese di . avanti di me (segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco) è comparso il sig . (indicare a fianco le modalità di identificazione) il quale mi ha reso la suesposta dichiarazione e l'ha sottoscritta in mia presenza dopo essere stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Il funzionario incaricato

(cognome e nome per esteso)

Perchè la dichiarazione di cui trattasi possa avere i suoi effetti, ai fini del concorso, occorre che, nel retro della dichiarazione stessa, sia riprodotto quanto segue:

il direttore didattico o il preside della scuola frequentata dall'alunno . . aspirante al beneficio del posto gratuito, sentito il parere del consiglio di classe o del consiglio di istituto, è in grado di poter affermare che la famiglia dello alunno stesso si trova: in grave stato di disagio economico o in stato di disagio economico o in stato di necessità (1).

(bollo della scuola)

Il capo d'istituto

. .

(1) Se l'aspirante al beneficio ha conseguita la promozione o la licenza media in qualità di privatista o se il capo di istituto non è in grado di poter esprimere il richiesto giudizio, l'interessato dovrà far riprodurre, sul retro della dichiarazione, la richiesta affermazione dal sindaco del comune di residenza. Se tutta la famiglia dell'aspirante al beneficio si trova allo estero, per ragioni di lavoro, tale affermazione deve essere rilasciata dal competente console all'estero.

MODELLO *B*

PROFILO DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO DEL POSTO GRATUITO DI CONVITTORE DA GODERSI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI.

Il direttore didattico o il preside, sentito il parere del consiglio di classe, dichiara:

che l'alunno . . nato a . . . il . ., nell'anno scolastico 1974-75 ha frequentato la . . (indicare la classe e il tipo di scuola) ed ha conseguito la promozione nella classe superiore con la media di . . (nel calcolo della media dei voti sono da escludere le materie facoltative, la condotta, l'educazione fisica e la religione. La media, minima, per essere ammessi al concorso, non deve essere inferiore a 7/10, se alunno di scuola elementare ed a 6,50/10 se alunno di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado) o la licenza media con il giudizio di . . (il giudizio minimo per essere ammessi è quello di « buono »);

che nella località dove risiede la famiglia dell'alunno esiste il tipo di scuola che l'alunno stesso intende frequentare nell'anno scolastico 1975-76 (specificare il tipo di scuola) o non esiste e la località più vicina, sede del predetto istituto, dista km . (facilmente percorribili o difficilmente percorribili);

che l'alunno rivela spiccata intelligenza o buona intelligenza o sufficiente intelligenza;

che si applica con profitto nello studio o non si applica con profitto perchè . . (indicare i motivi).

Data e timbro della scuola

. . .

Il capo d'istituto

. . . . . .

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELLO ASPIRANTE AL BENEFICIO.

La commissione attribuirà per la valutazione di:
grave stato di disagio economico da punti 8 a punti 9;
stato di disagio economico da punti 7 a punti 7,50;
stato di necessità da punti 6 a punti 6,50.

In aggiunta al punteggio, come sopra indicato, la commissione attribuirà:

punti 0,25 per ogni figlio a carico (non sono considerati a carico, ai fini del punteggio di cui trattasi, i figli che beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altro ente o di presalario. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito o di presalario vengono, invece, detratti dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di disagio, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25).

B) VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO (1).

Scuola elementare:

media del 7	punti 1
media dal 7,1 al 7,5	» 1,50
media dal 7,6 all'8	» 2
media dall'8,1 all'8,5	» 2,50
media dall'8,6 al 9	» 3
media dal 9,1 al 9,5	» 3,50
media dal 9,6 al 10	» 4

Scuola media:

media del 6,5	punti 1,50
media dal 6,6 al 7	» 2
media dal 7,1 al 7,5	» 3
media dal 7,6 all'8	» 4
media dall'8,1 all'8,5	» 5
media dall'8,6 al 9	» 6
media dal 9,1 al 9,5	» 7
media dal 9,6 al 10	» 8

Licenza media:

con giudizio di « buono »	punti 3
con giudizio di « distinto »	» 5
con giudizio di « ottimo »	» 7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti 2
media dal 6,6 al 7	» 3
media dal 7,1 al 7,5	» 4,30
media dal 7,6 all'8	» 5,60
media dall'8,1 all'8,5	» 6,90
media dall'8,6 al 9	» 8,20
media dal 9,1 al 9,5	» 9,50
media dal 9,6 al 10	» 11

C) PUNTEGGIO PER DISAGIATA RESIDENZA.

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro, o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1975-76.

D) PREFERENZE A PARITÀ DI MERITO.

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

(3844)

Concorso per il conferimento di duecentoquaranta posti gratuiti di studio per semiconvittori, da godersi presso i convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento di complessivi duecentoquaranta posti gratuiti di studio per semiconvittori, da godersi presso i convitti nazionali.

I posti sono così distinti:

— duecentoventicinque da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media distribuiti come segue:

quattro posti nel Convitto nazionale di Aosta;
quattro posti nel Convitto nazionale di Arezzo;
cinque posti nel Convitto nazionale di Arpino;
otto posti nel Convitto nazionale di Assisi;
tre posti nel Convitto nazionale di Avellino;
otto posti nel Convitto nazionale di Bari;
quattordici posti nel Convitto nazionale di Benevento;
cinque posti nel Convitto nazionale di Bolzano;
cinque posti nel Convitto nazionale di Cagliari;
quattro posti nel Convitto nazionale di Campobasso;
sei posti nel Convitto nazionale di Catania;
tre posti nel Convitto nazionale di Catanzaro;
otto posti nel Convitto nazionale di Chieti;
dieci posti nel Convitto nazionale di Cividale;
otto posti nel Convitto nazionale di Correggio;
dieci posti nel Convitto nazionale di Cosenza;
sei posti nel Convitto nazionale di Genova;
tre posti nel Convitto nazionale di L'Aquila;
un posto nel Convitto nazionale di Lecce;
cinque posti nel Convitto nazionale di Lovere;
dieci posti nel Convitto nazionale di Lucera;
tre posti nel Convitto nazionale di Macerata;
tre posti nel Convitto nazionale di Maddaloni;
tre posti nel Convitto nazionale di Milano;
tre posti nel Convitto nazionale di Napoli;
tre posti nel Convitto nazionale di Palermo;
tre posti nel Convitto nazionale di Parma;
tre posti nel Convitto nazionale di Potenza;
nove posti nel Convitto nazionale di Prato;
due posti nel Convitto nazionale di Reggio Calabria;
dieci posti nel Convitto nazionale di Roma;
dieci posti nel Convitto nazionale di Sassari;
due posti nel Convitto nazionale di Sessa Aurunca;
sei posti nel Convitto nazionale di Siena;
quattro posti nel Convitto nazionale di Sondrio;
due posti nel Convitto nazionale di Teramo;
quattordici posti nel Convitto nazionale di Tivoli;
tre posti nel Convitto nazionale di Torino;
dieci posti nel Convitto nazionale di Venezia;
due posti nel Convitto nazionale di Vibo Valentia;

— quindici da assegnarsi ad alunni che, nel corrente anno scolastico, hanno conseguito la licenza media o che hanno titolo a frequentare classi di scuole secondarie di secondo grado, distribuiti come segue:

tre posti nel Convitto nazionale di Cividale;
due posti nel Convitto nazionale di Genova;
un posto nel Convitto nazionale di Lovere;
due posti nel Convitto nazionale di Napoli;
un posto nel Convitto nazionale di Parma;
due posti nel Convitto nazionale di Prato;
tre posti nel Convitto nazionale di Roma;
un posto nel Convitto nazionale di Torino.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana o che abbiano la residenza anagrafica o di fatto nel comune sede dell'istituto e che raggiungano l'età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 15 anni alla data del 30 settembre 1975.

Gli aspiranti al beneficio che dimostrino, con certificato del rettore del convitto, di essere convittori o semiconvittori nei convitti nazionali o negli istituti di educazione indicati nell'art. 1 del decrto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, possono partecipare al concorso anche se hanno superato il prescritto limite massimo d'età.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso per ciascun istituto, agli aspiranti il cui nucleo familiare si trovi in condizione di stato di disagio economico o di stato di necessità e che avranno conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1974-75, la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 7/10, se alunni della scuola elementare, di 6,50/10, se alunni di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado, o la licenza media con il giudizio di almeno « buono » (1).

Art. 3
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore dovrà pervenire, secondo lo schema modello allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1975.

Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art 4.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal concorso, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, da compilarsi secondo il modello *A* riprodotto nel presente bando.

La incompleta compilazione della dichiarazione stessa comporta l'esclusione dal concorso. L'interessato può corredare, ove lo ritenga opportuno, la dichiarazione di ogni altro documento idoneo a convalidare lo stato di bisogno o di necessità;

b) profilo sul rendimento scolastico e sulle attitudini dell'alunno aspirante al beneficio rilasciato dal capo d'istituto frequentato dall'alunno stesso, da compilarsi secondo il modello *B* riprodotto nel presente bando.

Art 5.
Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale che, sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di cui alla lettera *a*) e del profilo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, attribuirà i corrispondenti punteggi indicati nella tabella annessa al presente bando e formerà, per ciascun istituto, distinte graduatorie dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare o media e dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Dopo le graduatorie dei vincitori, la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascun istituto, graduatorie degli idonei.

I vincitori del concorso, riceveranno, tramite le direzioni dei convitti nazionali interessati, comunicazione scritta sullo esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione del convitto.

---

(1) Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per gli aspiranti che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica e computato ai fini della media).

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopraindicate, saranno date agli interessati.

I vincitori del concorso, se accettano il beneficio, dovranno inviare a questo Ministero, tramite le direzioni dell'istituto interessato i documenti di cui alla lettera *a*) (certificato medico), *b*) (copia autentica della pagella scolastica) e *c*) (stato di famiglia recante a tergo la dichiarzione dell'ufficio distrettule delle imposte che attesti i redditi imponibili) previsti dallo art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

All'inizio dell'anno scolastico 1975-76 i vincitori del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione del convitto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore che abbia accettato il beneficio stesso, ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi caso per caso, non sia in condizioni di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1975-76.

Entro la data del 15 ottobre 1975 gli interessati dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, tramite la direzione del convitto interessato, una richiesta documentata di proroga della presa di possesso del posto.

Nessuna comunicazione verrà data agli aspiranti al beneficio esclusi dal concorso o che non risulteranno compresi tra i vincitori.

La relazione della commissione e le graduatorie dei vincitori e degli idonei, per ogni singolo istituto, del concorso di cui trattasi, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1975-76 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media).

Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1975-76 hanno titolo per iscriversi in una della classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Roma, addì 6 maggio 1975

p. *Il Ministro*: URSO

Schema modello di domanda

Il sottoscritto . ., padre o madre o tutore dello alunno . . . . nato a . ., il . . . residente a . . via . . . . chiede che il predetto alunno sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per semiconvittore bandito per l'anno scolastico 1975-76.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata in perfetta osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 4 del bando di concorso e secondo il modello *A* riportato nel bando stesso.

2) profilo dell'aspirante al beneficio rilasciato dal direttore didattico o dal preside della scuola frequentata dall'alunno.

Allega, inoltre, i seguenti documenti:

a) . . . .,
b) . . .,
c) . .

Data . . .

Firma

. . . . . .

MODELLO *A*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . residente a . . . . ai sensi ed effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e in qualità di padre o madre o tutore dell'alunno . . . ., dichiara:

che il predetto alunno aspirante al beneficio di un posto gratuito di studio per semiconvittore da godersi presso il convitto nazionale di (1) . . ., è nato a . . . . il . . . ed è in possesso della cittadinanza italiana.

Appartiene ad un nucleo familiare così composto:

il padre (cognome e nome) . . . . che esercita la professione di . . . . (lavora o non lavora o svolge attività saltuaria o attività stagionale) e percepisce una retribuzione mensile netta di L. . . . .;

la madre (cognome e nome) . . . . che esercita la professione di . . . . (lavora o non lavora o svolge attività saltuaria o attività stagionale) e percepisce una retribuzione mensile netta di L. . . . .

I seguenti figli minorenni (i figli maggiorenni, se studenti universitari a totale carico sono da comprendere nell'elenco):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . . (2);

che la famiglia è proprietaria (o non è proprietaria) di terreni e di fabbricati (in caso affermativo indicare rispettivamente il reddito agrario, il reddito dominicale aggiornati e il reddito imponibile);

che la famiglia dispone (o non dispone) di altre rendite (in caso affermativo indicare la natura e l'entita delle rendite stesse).

Il dichiarante

. . . .

---

(1) Indicare il convitto del luogo di residenza.

(2) Per ciascun figlio deve essere indicato il cognome e il nome, la data di nascita e specificare se infante, scolaro o studente o apprendista, se svolge, eventualmente, attività remunerativa, se beneficia di posto gratuito a carico del Ministero o di altri enti, se percepisce, in qualità di studente universitario, il presalario, se nel corrente anno scolastico gode di borsa di studio e in quale misura.

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Comune di . . . .

L'anno . . . addì . . . del mese di . . . . avanti a me (segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) è comparso il sig. . . . . . (indicare a fianco le modalità di identificazione) il quale mi ha reso la suesposta dichiarazione e l'ha sottoscritta in mia presenza dopo essere stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Il funzionario incaricato

. . . .
(cognome e nome per esteso)

Perché la dichiarazione di cui trattasi possa avere i suoi effetti, ai fini del concorso, occorre che, nel retro della dichiarazione stessa, sia riprodotto quanto segue:

il direttore didattico o il preside della scuola frequentata dall'alunno . . . . aspirante al beneficio del posto gratuito di studio per semiconvittore, sentito il parere del consiglio di classe o del consiglio d'istituto, è in grado di poter affermare che la famiglia dell'alunno stesso si trova: in grave stato di disagio economico o in stato di disagio economico o in stato di necessità (1).

(bollo della scuola)

Il capo d'istituto

. . . .

---

(1) Se l'aspirante al beneficio ha conseguito la promozione o la licenza media in qualità di privatista o se il capo d'istituto non è in grado di poter esprimere il richiesto giudizio, l'interessato dovrà far riprodurre, sul retro della dichiarazione, la richiesta affermazione dal sindaco del comune di residenza. Se tutta la famiglia dell'aspirante al beneficio si trova allo estero, per ragioni di lavoro, tale affermazione deve essere rilasciata dal competente console all'estero.

MODELLO B

PROFILO DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO DEL POSTO GRATUITO DI SEMICONVITTORE DA GODERSI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI.

Il direttore didattico o il preside, sentito il parere del consiglio di classe, dichiara:

che l'alunno . . . . nato a . . . . il . . . nell'anno scolastico 1974-75 ha frequentato la . . . . . (indicare la classe e il tipo di scuola) ed ha conseguito la promozione alla classe superiore con una media di . . (nel calcolo della media dei voti sono da escludere le materie facoltative, la condotta, l'educazione fisica e la religione. La media minima, per essere ammessi al concorso, non deve essere inferiore a 7/10, se alunno di scuola elementare ed a 6,50/10 se alunno di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado) o la licenza media con il giudizio di . . . . (il giudizio minimo per essere ammessi è quello di « buono »);

che l'alunno rivela spiccata intelligenza o buona intelligenza o sufficiente intelligenza;

che si applica con profitto nello studio o non si applica con profitto perchè . . . . . (indicare i motivi).

Data e timbro della scuola

. . . .

Il capo d'istituto

. . . .

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELLO ASPIRANTE AL BENEFICIO.

La commissione attribuirà per la valutazione di:

grave stato di disagio economico da punti 8 a punti 9;
stato di disagio economico da punti 7 a punti 7,50;
stato di necessità da punti 6 a punti 6,50.

In aggiunta al punteggio, come sopra indicato, la commissione attribuirà:

punti 0,25 per ogni figlio a carico (non sono considerati a carico, ai fini del punteggio di cui trattasi, i figli che beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altro ente o di presalario. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito o di presalario vengono, invece, detratti dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di disagio, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25).

B) VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO (1).

Scuola elementare:

media del 7	punti 1
media dal 7,1 al 7,5	» 1,50
media dal 7,6 all'8	» 2
media dall'8,1 all'8,5	» 2,50
media dall'8,6 al 9	» 3
media dal 9,1 al 9,5	» 3,50
media dal 9,6 al 10	» 4

Scuola media:

media del 6,5	punti 1,50
media dal 6,6 al 7	» 2
media dal 7,1 al 7,5	» 3
media dal 7,6 all'8	» 4
media dall'8,1 all'8,5	» 5
media dall'8,6 al 9	» 6
media dal 9,1 al 9,5	» 7
media dal 9,6 al 10	» 8

Licenza media:

con giudizio di « buono »	punti 3
con giudizio di « distinto »	» 5
con giudizio di « ottimo »	» 7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti 2
media dal 6,6 al 7	» 3
media dal 7,1 al 7,5	» 4,30
media dal 7,6 all'8	» 5,60
media dall'8,1 all'8,5	» 6,90
media dall'8,6 al 9	» 8,20
media dal 9,1 al 9,5	» 9,50
media dal 9,6 al 10	» 11

C) PUNTEGGIO PER DISAGIATA RESIDENZA.

La commissione attribuirà da 0,25 di punto fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione ed alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro.

D) PREFERENZE A PARITÀ DI PUNTEGGIO.

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(3845)

---

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (semprechè i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella

---

Concorso per il conferimento di sessanta posti gratuiti di studio per semiconvittrici, da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Bando di concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento di complessivi sessanta posti gratuiti di studio per semiconvittrici, da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

I posti sono così distinti:

cinquantadue da assegnarsi ad alunne della scuola elementare o media distribuiti come segue:

sette posti nel Convitto nazionale di Anagni;
un posto nell'Educandato statale « SS. Annunziata » di Firenze;
tre posti nell'Educandato statale « Delle Fanciulle » di Milano;
sette posti nell'Educandato statale « S. Benedetto » di Montagnana (Padova);
sette posti nell'Educandato statale « M. Adelaide » di Palermo;
due posti nell'Educandato statale « Uccellis » di Udine;
due posti nell'Educandato Statale « Agli Angeli » di Verona;
cinque posti nel Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga (Lucca);
due posti nell'Istituto « Sant'Alfonso » di Colletorto (Campobasso);
un posto nel Conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze;
un posto nel Conservatorio « S. Marta » in Montopoli Valdarno (Pisa);
un posto nel Conservatorio « S. M. degli Angeli » di Firenze;
cinque posti nell'Istituto « De Pino » di Maratea (Potenza);
un posto nel Conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia;
due posti nel Conservatorio « S. Niccolò » di Prato (Firenze);
due posti nel Conservatorio « S. Chiara » di S. Miniato (Pisa).
due posti nel Conservatorio « Corradini » di Sezze (Latina);
un posto nell'Istituto « SS. Trinità » di Vico Equense (Napoli);

otto da assegnarsi ad alunne che, nel corrente anno scolastico, hanno conseguito la licenza media o che hanno titolo a frequentare classi di scuole secondarie di secondo grado, distribuiti come segue:

un posto nell'Educandato statale « SS. Annunziata » di Firenze;
un posto nell'Educandato statale « S. Benedetto » di Montagnana (Padova);
un posto nell'Educandato statale « M. Adelaide » di Palermo;

un posto nell'Educandato statale « Uccellis » di Udine;
un posto nell'Educandato statale « Agli Angeli » di Verona;
un posto nel Conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze;
un posto nel Conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia;
un posto nel Conservatorio « S. Niccolò » di Prato (Firenze).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano la residenza anagrafica o di fatto nel comune sede dell'istituto e che raggiungano l'età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 15, alla data del 30 settembre 1975.

Le aspiranti al beneficio che dimostrino, con certificato della direttrice o del presidente dell'istituto, di essere convittrici o semiconvittrici negli istituti pubblici di educazione femminile, indicati nell'art. 1 del presente decreto, possono partecipare al concorso anche se hanno superato il prescritto limite massimo di età.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso per ciascun istituto, alle aspiranti il cui nucleo familiare si trovi in condizione di stato di disagio economico o di stato di necessità e che avranno conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1974-75, la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 7/10, se alcune della scuola elementare, di 6,50/10, se alunne di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado, o la licenza media con il giudizio di almeno « buono » non sono computabili ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per le aspiranti che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore dovrà pervenire, secondo lo schema modello allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1975.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal concorso, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, da compilarsi secondo il modello *A*, riprodotto nel presente bando. L'incompleta compilazione della dichiarazione stessa, comporta l'esclusione dal concorso.

L'interessato può corredare, ove lo ritenga opportuno, la dichiarazione di ogni altro documento idoneo a convalidare lo stato di bisogno o di necessità;

b) profilo sul rendimento scolastico e sulle attitudini dell'alunna aspirante al beneficio, rilasciato dal capo di istituto frequentato dall'alunna stessa, da compilarsi secondo il modello *B* riprodotto nel presente bando.

Art. 5.

Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale che, sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di cui alla lettera *a*) e del profilo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, attribuirà i corrispondenti punteggi indicati nella tabella annessa al presente bando di concorso e formerà, per ciascun istituto, distinte graduatorie delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola elementare o media e delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola secondaria di secondo grado.

Dopo le graduatorie delle vincitrici, la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascun istituto, graduatorie delle idonee.

Le vincitrici del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte delle vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altre aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopraindicate, saranno date alle interessate.

Le vincitrici del concorso, se accettano il beneficio, dovranno inviare a questo Ministero, tramite la direzione dello istituto interessato, i documenti di cui alla lettera *a*) (certificato medico), alla lettera *b*) (copia autentica della pagella scolastica) e lettera *c*) (stato di famiglia recante a tergo la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte che attesti i redditi imponibili), previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

All'inizio dell'anno scolastico 1975-76, le vincitrici del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio di cui trattasi alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1975-76.

Entro la data del 15 ottobre 1975, le interessate dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, tramite la direzione dell'istituto interessato, una richiesta documentata di proroga della presa di possesso del posto.

Nessuna comunicazione verrà data alle aspiranti al beneficio escluse dal concorso o che non risulteranno comprese tra le vincitrici.

La relazione della commissione e la graduatoria delle vincitrici e delle idonee, per ogni singolo istituto, del concorso di cui trattasi, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1975-76, hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media).

Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, devono partecipare nuovamente al concorso.

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1975-76, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio stesso fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Roma, addì 6 maggio 1975

p. *Il Ministro*: URSO

Schema modello di domanda

Il sottoscritto . . . ., padre o madre o tutore della alunna . . . . nata a . . . ., il . . residente a . . . . via . . . . . chiede che la predetta alunna sia ammessa al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per semiconvittrice bandito per l'anno scolastico 1975-76.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata in perfetta osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 4 del bando di concorso e secondo il modello *A* riportato nel bando stesso;

2) profilo dell'aspirante al beneficio rilasciato dal direttore didattico o dal preside della scuola frequantata dalla alunna.

Allega, inoltre, i seguenti documenti:

a) . . . .;
b) . . . .;
c) . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

MODELLO *A*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto . . nato a . . il . . residente a . . ai sensi ed effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e in qualità di padre o madre o tutore dell'alunna . . . ., dichiara:

che la predetta alunna aspirante al beneficio di un posto gratuito di studio per semiconvittrice da godersi presso l'istituto pubblico di educazione femminile . . (1), è nata a . . il . . ed è in possesso della cittadinanza italiana.

Appartiene ad un nucleo familiare così composto:

il padre (cognome e nome) . . che esercita la professione di . . (lavora o non lavora o svolge attività saltuaria o attività stagionale) e percepisce una retribuzione mensile netta di L. . . .,

la madre (cognome e nome) . . che esercita la professione di . . (lavora o non lavora o svolge attività saltuaria o attività stagionale) e percepisce una retribuzione mensile netta di L. . . .

I seguenti figli minorenni (i figli maggiorenni, se studenti universitari a totale carico sono da comprendere nell'elenco):

1) . . . .;
2) . . .,
3) . . (2);

che la famiglia è proprietaria (o non è proprietaria) di terreni e di fabbricati (in caso affermativo indicare rispettivamente il reddito agrario il reddito dominicale aggiornati e il reddito imponibile);

che la famiglia dispone (o non dispone) di altre rendite (in caso affermativo indicare la natura e l'entità delle rendite stesse).

Il dichiarante

---

(1) Indicare l'istituto del luogo di residenza.

(2) Per ciascun figlio deve essere indicato il cognome e il nome, la data di nascita e specificare se infante, scolaro o studente o apprendista, se svolge, eventualmente, attività remunerativa, se beneficia di posto gratuito a carico del Ministero o di altri enti, se percepisce, in qualità di studente universitario, il presalario, se nel corrente anno scolastico gode di borsa di studio e in quale misura.

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Comune di . . .

L'anno . . addì . . del mese di . avanti a me (segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) è comparso il sig. . . (indicare a fianco le modalità di identificazione) il quale mi ha reso la suesposta dichiarazione e l'ha sottoscritta in mia presenza dopo essere stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Il funzionario incaricato

. .
(cognome e nome per esteso)

Perché la dichiarazione di cui trattasi possa avere i suoi effetti, ai fini del concorso, occorre che, nel retro della dichiarazione stessa, sia riprodotto quanto segue:

il direttore didattico o il preside della scuola frequentata dall'alunna . . aspirante al beneficio del posto gratuito di studio per semiconvittrice, sentito il parere del consiglio di classe o del consiglio d'istituto, è in grado di poter affermare che la famiglia dell'alunna stessa si trova: in grave stato di disagio economico o in stato di disagio economico o in stato di necessità (1).

(bollo della scuola)

Il capo d'istituto

. . . . . .

---

(1) Se l'aspirante al beneficio ha conseguito la promozione o la licenza media in qualità di privatista o se il capo d'istituto non è in grado di poter esprimere il richiesto giudizio, l'interessata dovrà far riprodurre, sul retro della dichiarazione, la richiesta affermazione dal sindaco del comune di residenza. Se tutta la famiglia dell'aspirante al beneficio si trova allo estero, per ragioni di lavoro, tale affermazione deve essere rilasciata dal competente console all'estero.

MODELLO *B*

PROFILO DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO DEL POSTO GRATUITO DI SEMICONVITTRICE DA GODERSI PRESSO GLI ISTITUTI PUBBLICI DI EDUCAZIONE FEMMINILE.

Il direttore didattico o il preside, sentito il parere del consiglio di classe, dichiara:

che l'alunna . . . . nata a . . . . il . . . nell'anno scolastico 1974-75 ha frequentato la . . . . . (indicare la classe e il tipo di scuola) ed ha conseguito la promozione alla classe superiore con una media di . . . (nel calcolo della media dei voti sono da escludere le materie facoltative, la condotta, l'educazione fisica e religione. La media minima, per essere ammessi al concorso, non deve essere inferiore a 7/10, se alunna di scuola elementare ed a 6,50/10, se alunna di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado) o la licenza media con il giudizio di . . . . (il giudizio minimo per essere ammesse è quello di « buono »);

che l'alunna rivela spiccata intelligenza o buona intelligenza o sufficiente intelligenza;

che si applica con profitto nello studio o non si applica con profitto perchè . . . . (indicare i motivi).

Data e timbro della scuola

. . . .

Il capo d'istituto

. . . .

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELLO ASPIRANTE AL BENEFICIO.

La commissione attribuirà per la valutazione:

grave stato di disagio economico da punti 8 a punti 9;
stato di disagio economico da punti 7 a punti 7,50;
stato di necessità da punti 6 a punti 6,50.

In aggiunta al punteggio, come sopra indicato, la commissione attribuirà:

punti 0,25 per ogni figlio a carico (non sono considerati a carico, ai fini del punteggio di cui trattasi, i figli che beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero e di altri enti o di presalario. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito o di presalario vengono, invece, detratti dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di disagio, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25).

B) VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO (1).

Scuola elementare:

media del 7	punti	1
media dal 7,1 al 7,5	»	1,50
media dal 7,6 all'8	»	2
media dall'8,1 all'8,5	»	2,50
media dall'8,6 al 9	»	3
media dal 9,1 al 9,5	»	3,50
media dal 9,6 al 10	»	4

Scuola media:

media del 6,5	punti	1,50
media dal 6,6 al 7	»	2
media dal 7,1 al 7,5	»	3
media dal 7,6 all'8	»	4
media dall'8,1 all'8,5	»	5
media dall'8,6 al 9	»	6
media dal 9,1 al 9,5	»	7
media dal 9,6 al 10	»	8

Licenza media:

con giudizio di « buono »	punti	3
con giudizio di « distinto »	»	5
con giudizio di « ottimo »	»	7

---

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti 2
media dal 6,6 al 7	» 3
media dal 7,1 al 7,5	» 4,30
media dal 7,6 all'8	» 5,60
media dall'8,1 all'8,5	» 6,90
media dall'8,6 al 9	» 8,20
media dal 9,1 al 9,5	» 9,50
media dal 9,6 al 10	» 11

C) PUNTEGGIO PER DISAGIATA RESIDENZA.

La commissione attribuirà da 0,25 di punto fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione ed alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio i cui genitori siano entrambi all'estero per ragioni di lavoro.

D) PREFERENZE A PARITÀ DI PUNTEGGIO.

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(3846)

Concorso per il conferimento di cinquanta posti gratuiti di studio per convittrici, da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduta la legge 18 marzo 1951, n. 228;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.
Concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento presso il convitto nazionale femminile di Anagni, gli educandati feminili statali ed altri istituti pubblici di educazione femminile, di complessivi cinquanta posti gratuiti di studio per convittrici.

I posti sono così distinti:

ventisei da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

ventiquattro da assegnarsi ad alunne che, nell'anno scolastico 1974-75, hanno conseguita la licenza media o che frequentino corsi di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiugano l'età non inferiore ai 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1975.

Le spiranti al beneficio che dimostrino, con certificato della direttrice dell'istituto, di essere convittrici o semiconvittrici negli istituti di cui al precedente articolo possono partecipare al concorso anche se hanno superato il prescritto limite massimo di età.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso, alle aspiranti il cui nucleo familiare si trovi in condizione di stato di disagio economico o di stato di necessità e che avranno conseguita, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1974-75, la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 7/10, se alunne della scuola elementare e di almeno 6,50/10, se alunne di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per le aspiranti che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media) o la licenza media conseguita con il giudizio di almeno « buono ».

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore dovrà pervenire, secondo lo schema modello allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1975.

Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Art. 4.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal concorso, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, da compilarsi secondo il modello *A* riprodotto nel presente bando.

La incompleta compilazione della dichiarazione stessa comporta l'esclusione dal concorso. L'interessata può corredare, ove lo ritenga opportuno, la dichiarazione di ogni altro documento idoneo a convalidare lo stato di bisogno o di necessità;

b) profilo sul rendimento scolastico e sulle attitudini dell'alunna aspirante al beneficio, rilasciato dalla direzione dell'istituto frequentato dall'alunna stessa, da compilarsi secondo il modello *B* riprodotto nel presente bando.

Art. 5.
Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale che, sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di cui alla lettera *a)* e del profilo di cui alla lettera *b)* del precedente articolo, attribuirà i corrispondenti punteggi indicati nella tabella annessa al presente bando e formerà distinte graduatorie delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola elementare o media e del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola secondaria di secondo grado.

Dopo le graduatorie delle vincitrici la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascuna categoria, graduatorie delle idonee.

Le vincitrici del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'estito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, risposta di accettazione del beneficio e della sede destinata, alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte delle vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altre aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopraindicate, saranno date alle interessate.

Le vincitrici del concorso, se accettano il beneficio, dovranno inviare a questo Ministero, tramite la direzione dell'istituto, i documenti di cui alla lettera *a)* (certificato medico), *b)* (copia autentica della pagella scolastica) e *c)* (stato di famiglia recante a tergo la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte che attesti i redditi imponibili) previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nello anno scolastico 1975-76.

Entro la data del 15 ottobre 1975 le interessate dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, tramite la direzione dell'istituto interessato, una richiesta documentata di proroga della presa di possesso del posto.

Nessuna comunicazione verrà data alle aspiranti al beneficio escluse dal concorso o che non risulteranno comprese tra le vincitrici.

La relazione della commissione e le graduatorie delle vincitrici e delle idonee del concorso di cui trattasi, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1975-76 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media). Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1975-76 hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

La beneficiaria di posto gratuito rimane nell'istituto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerata dal pernottamento nell'istituto tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi competente può, su richiesta della alunna interessata, da effettuarsi tramite la direttrice dell'istituto che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Roma, addì 6 maggio 1975

p. *Il Ministro*: Urso

Schema modello di domanda

Il sottoscritto . ., padre o madre o tutore o tutrice dell'alunna . . nata a . . il . residente a . . via . . chiede che la predetta alunna sia ammessa al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittrice bandito per l'anno scolastico 1975-76.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata in perfetta osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 4 del bando di concorso e secondo il modello *A* riportato nel bando stesso;

2) profilo dell'aspirante al beneficio rilasciato dal direttore didattico o dal preside della scuola frequentata dall'alunna.

Allega, inoltre, i seguenti documenti:

a) . . . .,
b) . . . .,
c) . . . .,
d) . . . .

Indica, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbe che l'alunna, nel caso sia compresa tra le vincitrici, sia assegnata . . . (1).

Data . . . . .

Firma

. . . .

---

(1) Le sedi di cinque istituti di educazione femminile.

Modello *A*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto . . nato a . . . il . residente a . . . ai sensi ed effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e in qualità di padre o madre o tutore o tutrice dell'alunna . . . . ., dichiara:

che la predetta alunna, aspirante al beneficio di un posto gratuito di studio da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile è nata a . . . il . . . . ed è in possesso della cittadinanza italiana.

Appartiene ad un nucleo familiare così composto:

il padre (cognome o nome) . . che esercita la professione di . . . . (lavora o non lavora o svolge attività saltuaria o attività stagionale) e percepisce una retribuzione mensile netta di L. . . . .;

la madre (cognome e nome) . . . . che esercita la professione di . . . . (lavora o non lavora o svolge attività saltuaria o attività stagionale) e percepisce una retribuzione mensile netta di L. . . . .

I seguenti figli minorenni (i figli maggiorenni, se studenti universitari e a totale carico, sono da comprendere nell'elenco):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .,

(per ciascun figlio deve essere indicato il cognome e nome, la data di nascita e specificare se infante o scolaro o studente o apprendista, se svolge, eventualmente, attività remunerativa, se beneficia di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti, se percepisce, in qualità di studente universitario, il presalario, se nel corrente anno scolastico gode di borse di studio e in qual misura);

che la famiglia è proprietaria (o non è proprietaria) di terreni e di fabbricati (in caso affermativo indicare rispettivamente il reddito agrario, il reddito dominicale aggiornati e il reddito imponibile);

che la famiglia dispone (o non dispone) di altre rendite (in caso affermativo, indicare la natura e l'entità delle rendite stesse).

Il dichiarante

. . . .

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 20 della legge 20 gennaio 1968, n. 15)

Comune di . . . .

L'anno . . . addì . . . del mese di . . . avanti di me (segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) è comparso il sig. . . . . . (indicare a fianco le modalità di identificazione) il quale mi ha reso la suesposta dichiarazione e l'ha sottoscritta in mia presenza dopo essere stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Il funzionario incaricato

. . . .
(cognome e nome per esteso)

Perchè la dichiarazione di cui trattasi possa avere i suoi effetti ai fini del concorso occorre che, nel retro della dichiarazione stessa, sia riprodotto quanto segue:

il direttore didattico o il preside della scuola frequentata dall'alunna . . . . aspirante al beneficio del posto gratuito, sentito il parere del consiglio di classe o del consiglio d'istituto, è in grado di poter affermare che la famiglia della alunna stessa si trova: in grave stato di disagio economico o in stato di disagio economico o in stato di necessità (1).

(bollo della scuola)

Il capo d'istituto

. . . .

---

(1) Se l'aspirante al beneficio ha conseguita la promozione o la licenza media in qualità di privatista o se il capo d'istituto non è in grado di poter esprimere il richiesto giudizio l'interessata dovrà far riprodurre, sul retro della dichiarazione, la richiesta affermazione dal sindaco del comune di residenza. Se tutta la famiglia dell'aspirante al beneficio si trova all'estero, per ragioni di lavoro, tale affermazione deve essere rilasciata dal competente console all'estero.

Modello *B*

PROFILO DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO DEL POSTO GRATUITO DI CONVITTRICE DA GODERSI PRESSO GLI ISTITUTI PUBBLICI DI EDUCAZIONE FEMMINILE.

Il direttore didattico o il preside, sentito il parere del consiglio di classe, dichiara:

che l'alunna . . . . . . nata a . . . il . . . nell'anno scolastico 1974-75 ha frequentato la . . . . . . (indicare la classe e il tipo di scuola) ed ha conseguito la promozione nella classe superiore con la media di . . . (nel calcolo della media dei voti sono da escludere le materie facoltative, la condotta, l'educazione fisica e la religione. La

media minima, per essere ammessi al concorso, non deve essere inferiore a 7/10, se alunna di scuola elementare ed a 6,50/10 se alunna di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado) o la licenza media con il giudizio di . . (il giudizio minimo per essere ammessi è quello di « buono »);

che nella località dove risiede la famiglia dell'alunna esiste il tipo di scuola che l'alunna stessa intende frequentare nello anno scolastico 1975-76 (specificare il tipo di scuola) o non esiste e la località più vicina, sede del predetto istituto, dista km . (facilmente percorribili o difficilmente percorribili);

che l'alunna rivela spiccata intelligenza o buona intelligenza sufficiente intelligenza;

che si applica con profitto nello studio o non si applica con profitto perchè . . . . (indicare i motivi).

Data e timbro della scuola

. . . .

Il capo d'istituto

. . . .

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELLO ASPIRANTE AL BENEFICIO.

La commissione attribuirà per la valutazione di:

grave stato di disagio economico da punti 8 a punti 9;
stato di disagio economico da punti 7 a punti 7,50;
stato di necessità da punti 6 a punti 6,50.

In aggiunta al punteggio, come sopra indicato, la commissione attribuirà:

punti 0,25 per ogni figlio a carico (non sono considerati a carico, ai fini del punteggio di cui trattasi, i figli che beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altro ente o di presalario. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito o di presalario vengono, invece, detratti dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di disagio, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25).

B) VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO (1).

Scuole elementari:

media del 7	punti 1
media dal 7,1 al 7,5	» 1,50
media dal 7,6 all'8	» 2
media dall'8,1 all'8,5	» 2,50
media dall'8,6 al 9	» 3
media dal 9,1 al 9,5	» 3,50
media dal 9,6 al 10	» 4

Scuola media:

media del 6,5	punti 1,50
media dal 6,6 al 7	» 2
media dal 7,1 al 7,5	» 3
media dal 7,6 all'8	» 4
media dall'8,1 all'8,5	» 5
media dall'8,6 al 9	» 6
media dal 9,1 al 9,5	» 7
media dal 9,6 al 10	» 8

Licenza media:

con giudizio di « buono »	punti 3
con giudizio di « distinto »	» 5
con giudizio di « ottimo »	» 7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti 2
media dal 6,6 al 7	» 3
media dal 7,1 al 7,5	» 4,30
media dal 7,6 all'8	» 5,60
media dall'8,1 all'8,5	» 6,90
media dall'8,6 al 9	» 8,20
media dal 9,1 al 9,5	» 9,50
media dal 9,6 al 10	» 11

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (semprechè i titoli stessi siano riconosciuti in Italia), dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

C) PUNTEGGIO PER DISAGIATA RESIDENZA.

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, alla aspirante al beneficio che risieda all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro, o la cui famiglia risieda in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessata intende frequentare nell'anno scolastico 1975-76.

D) PREFERENZE A PARITÀ DI MERITO.

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(3847)

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduta la legge 1° novembre 1972, n. 625;

Considerato che il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 giugno 1974 ha deliberato la disponibilità di un posto da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 28 giugno 1974.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 28 giugno 1974 anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

La predetta anzianità di servizio è ridotta ad anni uno e mesi sei per coloro che possono beneficiare del disposto di cui all'articolo unico della legge 1° novembre 1972, n. 625.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine, il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 700.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco nelle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3

I documenti e le pubblicazioni, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi allo ultimo quinquennio: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 8;

e) idoneità in precedenti concorsi a posti di provveditore agli studi: fino a punti 2.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con lo stesso decreto sarà dichiarato vincitore il primo classificato in detta graduatoria.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I concorrenti che siano compresi nella graduatoria di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 28 giugno 1974 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede assegnatagli decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 57

(4035)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1975, registro n. 6 Giustizia, foglio n. 128, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di sarto « OP », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(3924)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1975, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 347, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di idraulico « OP », bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1972.

(3927)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a quattro posti di operaio di 1ª categoria in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1975, registro n. 5 Giustizia, foglio n. 12, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria, specializzato, con la qualifica professionale di conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP « OP », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(3930)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Catania

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Catania;
Visto il decreto ministeriale in data 15 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Catania, nell'ordine appresso indicato:

1. Eydoux dott. Ermanno . . punti 110,50 su 150
2. Schlitzer dott. Pasquale . » 99,50 »
3. Brancati dott. Giovanni Corrado . » 96,72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3785)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1975, n. **16.**

Istituzione del comitato regionale di coordinamento previsto dall'art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 23 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' istituito presso la regione Liguria, in attuazione dell'art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, il comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri.

Art. 2.

Il comitato opera nel quadro della riorganizzazione e della unificazione dei servizi sanitari, sociali ed ospedalieri su scala territoriale; formula proposte intese a raggiungere l'efficiente ed economica utilizzazione delle strutture sanitarie esistenti o da istituire nella regione; esprime parere su richiesta degli organi regionali.

Gli enti mutualistici operanti nell'ambito del territorio regionale devono sottoporre al preventivo parere del comitato ogni provvedimento inteso a modificare, istituire o sopprimere servizi sanitari.

Ciascun ente mutualistico dovrà in ogni caso sottoporre al comitato entro il mese di marzo di ogni anno una relazione in ordine all'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3.

Il comitato di cui all'art. 1 è presieduto dall'assessore alla sanità ed è composto da:

a) tre componenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due nomi;

b) un componente designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

c) tre componenti medici, di cui uno ospedaliero, uno mutualista generico e uno mutualista specialista, designati congiuntamente dai quattro ordini dei medici delle province liguri, su segnalazione delle varie organizzazioni sindacali mediche;

d) un componente in rappresentanza del personale sanitario non medico, designato dalla Federazione lavoratori ospedalieri;

e) un componente in rappresentanza della Federazione lavoratori enti parastatali;

f) tre componenti designati dall'assemblea dell'associazione ospedaliera ligure con voto limitato a due nomi;

g) un componente designato da ciascuno dei seguenti enti mutualistici dei lavoratori dipendenti:
INAM;
ENPAS;
INADEL;

h) tre componenti in rappresentanza delle seguenti casse mutue di malattia dei lavoratori autonomi:
coltivatori diretti;
esercenti attività commerciali;
artigiani,

rispettivamente designati: uno, dall'unione regionale delle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Liguria; uno, dal consiglio regionale delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali; uno, dalla delegazione regionale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

i) un componente in rappresentanza delle casse mutue dei lavoratori portuali operanti in Liguria, designato congiuntamente dalla Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova e dalla Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona;

l) tre componenti in rappresentanza dei comuni, designati dalla sezione ligure dell'Associazione nazionale comuni italiani;

m) un componente in rappresentanza delle province, designato dall'unione regionale province liguri.

Partecipano ai lavori del comitato, con voto consultivo, un dirigente tecnico ed un dirigente amministrativo della sanità della Regione designati dal presidente della giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato amministrativo della sanità della regione.

Il comitato è nominato dal presidente della giunta regionale e dura in carica fino al 30 giugno 1977.

Le designazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della Regione. In assenza delle designazioni, il comitato può essere nominato e insediato qualora il numero dei componenti designati raggiunga almeno i due terzi del numero complessivo dei membri assegnati al comitato stesso.

Il comitato, su richiesta degli interessati o qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alla trattazione di singoli argomenti, può sentire esperti, rappresentanti di enti ed altri, invitandoli alle proprie riunioni.

Art. 4.

Il comitato è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria due volte all'anno nei mesi di aprile e ottobre ed in via straordinaria su iniziativa del presidente stesso o di almeno un quarto dei componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le proposte ed i pareri sono adottati a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

In assenza od impedimento del presidente del comitato svolge le funzioni di presidente il componente più anziano d'età tra quelli eletti dal consiglio regionale.

Art. 5.

Per la partecipazione alle adunanze del comitato dei componenti che non sono amministratori o dipendenti regionali è previsto un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giorno di seduta.

Per tutti i componenti residenti fuori del capoluogo regionale il gettone di cui al comma precedente è elevato a L. 15.000 ed è previsto inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute. Analogo trattamento è previsto per gli interventi svolti dai componenti del comitato fuori del capoluogo regionale.

Art. 6.

All'onere derivante dal funzionamento del comitato previsto dalla presente legge, valutato in L. 3.000.000 annue, si farà fronte per il 1975 mediante imputazione di pari somma al cap. 49 « Spese e compensi per studi, indagini, rilevazioni, incarichi di consulenza, funzionamento commissioni, consigli, comitati, rimborso spese per trasferte ecc. per i settori operativi » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 aprile 1975

VERDA

(3939)

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. **17**.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 23 *aprile* 1975)

(3940)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751330)